

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

MODIFICA DELLO STATUTO PER IL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.Lgs. n.117/2017- CODICE DEL TERZO SETTORE

Il giorno 13/12/2022 alle ore 20,30 presso la sede sociale operativa di via Mantova 111 Vigarano Pieve
- si è riunita, in seconda convocazione l'assemblea dei soci dell'Associazione OPERIAMO APS

1. **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017

(omissis)

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente il Sig. Cesare Lana il quale chiama alle funzioni di Segretario/a il/la Sig./ra Mariamanuela Osti.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 8 soci su n. 33 iscritti 2021-22. Pertanto ai sensi dell'art.101, secondo comma del D.Lgs.n.117/'17, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare nuovamente lo statuto sociale, e che tali modifiche dipendono dalle richieste pervenute dall'Ufficio regionale del RUNTS in ottemperanza a quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e da circolari interpretative e decreti attuativi.

Si procede alla lettura degli articoli da modificare, nello specifico gli artt. 17 e 31, evidenziando le modifiche e gli inserimenti di nuove clausole necessarie ai sensi del Codice rispetto alla versione ad oggi vigente, nello specifico relative alla partecipazione e al diritto di voto dei soci minorenni in assemblea, da garantirsi tramite l'esercizio dello stesso da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale. Si è inoltre ritenuto necessario aumentare all'art.20 il quorum deliberativo per le assemblee straordinarie chiamate a votare modifiche statutarie con la seguente previsione "la presenza, personale o a mezzo delega, della metà più uno degli associati e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. "

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, per come è stato modificato.

L'Assemblea, *con voto unanime* , delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato i compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria, le comunicazioni da effettuare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad altro Registro attualmente in essere e qualsiasi altra pratica relativa.

Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI Ferrara APS.

Il Presidente ed il/la Segretario/a vengono incaricati/e alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

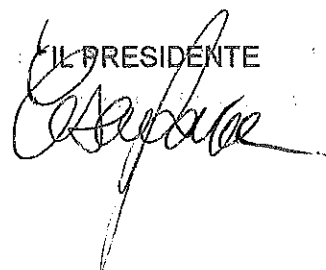
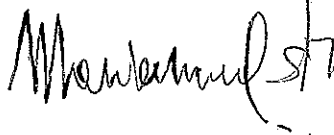
(omissis)

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Vigarano Pieve, 13/12/2022

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



121A dello ENTRATE-GRUPPO
UFFICIO ENTRATE
Registrazione N. 20 DIC. 2022
Atto esente DL. 117/2017

Firma delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"OPERIAMO Associazione Culturale di Promozione Sociale"

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n° 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n° 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n° 105, un'Associazione di Promozione sociale denominata " OPERIAMO Associazione Culturale di Promozione Sociale – APS", con sede nel Comune di Vigarano Mainarda (Fe) operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'Ente potrà inserire nella denominazione anche la locuzione "Ente del Terzo Settore o ETS" con efficacia automatica di integrazione solo successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Art. 2 – Scopi

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n° 117, così come modificato dall'Art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n° 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

lettera i) D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 art. 5;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o di quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione ha lo scopo di praticare, propagandare e promuovere la cultura dell'opera lirica e del canto, attraverso l'organizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative propagandistiche; l'Associazione può partecipare ad eventi e concorsi; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione di Enti pubblici e privati o Enti di promozione nazionale, indire manifestazioni, competizioni musicali e concorsi; istituire corsi interni di formazione e addestramento ed organizzare conferenze; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica dell'attività dell'opera lirica e del canto in genere; può svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica di tale attività, promuovendo eventi culturali o ricreativi finalizzati alla diffusione di tale arte, intesa anche come strumento di promozione sociale della persona umana.

L'Associazione è l'esclusiva organizzatrice del "Concorso Lirico Internazionale Città di Ferrara", evento che si svolge periodicamente nel territorio provinciale, e istituirà particolare e specifica promozione dedicata.

L'Associazione potrà anche svolgere attività di gestione, programmazione e conduzione diretta di teatri ed impianti, potrà stipulare a tale fine convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati, potrà promuovere ogni attività svolta a sviluppare la conoscenza dell'arte del canto, del canto lirico e della musica promuovendo e organizzando spettacoli, rassegne, eventi e concerti curando anche eventualmente, direttamente o indirettamente, la realizzazione di pubblicazioni, strumenti audiovisivi o multimediali o quant'altro utile a divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico di tutti gli argomenti e le attività relative alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione non ha assolutamente scopi di lucro, anche indiretto, e gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali; è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge; la quota sociale non è trasmissibile.

Ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs 117/2017 l'Associazione potrà svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale:

- estemporanea ed occasionale somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

- potrà inoltre svolgere eventualmente attività di tipo commerciale o artigianale, svolta in maniera episodica e comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto delle vigenti norme fiscali ed amministrative;

- potrà reperire impianti e spazi, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di credito, anche su basi passive.

L'adesione all'Associazione è libera, il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elette su base democratica. Essa non discrimina in base a sesso, religione, razza condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 3 – Affiliazione

L'Associazione potrà procedere alla propria affiliazione ad Enti di Promozione Sociale Nazionale per le attività di competenza. Con l'affiliazione l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive degli Enti di Promozione Sociale Nazionale e a tutte le loro disposizioni statutarie e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle stesse dovessero adottare a suo carico. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

Art. 4 – Funzionamento

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti prevalentemente dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto: nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta

non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 – Componenti dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stesi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nei limiti di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento s'intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 8 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 9 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 10 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi ovvero entro cinque mesi ove particolari esigenze lo richiedessero.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha l'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 11 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12 – Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza e per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenta formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Attraverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art. 13 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generali dei soci;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente;
- il Segretario/Tesoriere;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. E' previsto il diritto di voto per uno degli esercenti la responsabilità genitoriale del socio minorenni.

L'Assemblea è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno tre componenti il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da altro componente il Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 15 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico, finanziario ed il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione, a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente il Revisore dei Conti o i componenti del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di statuto o proposto dal Consiglio

Direttivo;
fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea è convocata, in via straordinaria;
per deliberare le modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi, ovvero entro cinque mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile, nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, nonché l'ordine del giorno.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno il 50% degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati, dura in carica tre anni, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ne manifesta la volontà.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di accertato impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati, dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso d'impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti ovvero il Presidente dell'Associazione che lo presiede, il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere ed eventualmente due Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio Direttivo;

- attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- propone all'assemblea dei Soci le quote sociali;
- fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria, qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai componenti il Consiglio Direttivo o dai soci;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno due terzi dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per email, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 20 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Dura in carica finché vige il Consiglio che l'ha nominato. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla corrispondenza. L'incarico della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato al Segretario/Tesoriere.

Art. 21 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Consigliere per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, dei Consiglieri determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

Art. 22 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Enti preposti al controllo e alla verifica della composizione dell'Ente unitamente a copia del relativo verbale.

Art. 23 – Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, è costituito da tre componenti e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Collegio nomina il proprio Presidente nella prima riunione d'insediamento. La graduatoria dei non eletti rimane valida in caso di dimissioni o decadenza, causata da gravi motivi, di uno o più componenti, successivamente ratificati dall'Assemblea degli associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee senza diritto di voto; predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea. I componenti del Collegio dei Revisori non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Associazione e devono avere competenze specifiche in materia amministrativa e contabile.

In caso d'inerzia del Consiglio Direttivo, il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominati, possono convocare l'Assemblea degli associati.

L'organo è nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

Art. 24 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo è nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

Art. 25 – Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

Art. 26 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli Organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata da Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 27 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 28 – Norma di rinvio

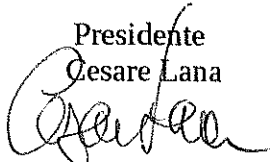
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 29 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del R.U.N.T.S., ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del R.U.N.T.S.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 13/12/2022

Presidente
Cesare Lana


Segretario/a
